

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Strada della Laguna in occasione della ricorrenza del ventennale della Fondazione del gruppo di Comunale Volontari di Protezione Civile di San Pietro in Volta- Pellestrina.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Protezione Civile del Comune di Venezia in collaborazione con i vari gruppi di Volontari della Protezione Civile di San Pietro in Volta e Pellestrina, ha organizzato nel Piazzale antistante la Scuola primaria "B. Zandrini" per il giorno 1 giugno 2019 una manifestazione ludico/dimostrativa rivolta agli alunni;
- in occasione della manifestazione la Protezione Civile ha chiesto di interdire la circolazione e la sosta lungo la Strada della Laguna tra il civico 681 e il civico 752;

Considerato che:

- in occasione della manifestazione si rende necessario interdire la circolazione e la sosta per consentire lo svolgimento delle attività ludico/dimostrative;

Riconosciuto che:

- dovranno essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione pedonale compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Corpo di Protezione Civile acquisita con prot. n.267551 del 27/05/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in Strada della Laguna il 1 giugno 2019, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

- 1.2 istituire il divieto di transito nel tratto di Strada della Laguna dalle ore 09:45 alle ore 13:15, nel tratto compreso tra il civico 681 e il civico 752;
- 1.3 presegnalare e segnalare la strada chiusa e le relative deviazioni;
- 1.4 è fatto obbligo garantire la circolazione, a passo d'uomo agli aventi diritto ad accedere ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 01/06/2019 secondo quanto indicato nel presente provvedimento.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 maggio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.